



## COMUNE di PADOVA

**OGGETTO:** ordinanza n. 16 del 14/04/2020 avente ad oggetto “Provvedimento ex art.50 c.5 D.Lgs. 267/2000 finalizzato all’adozione di misure temporanee preventive per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 “Coronavirus” mediante la chiusura al transito veicolare e pedonale dei principali lungargini cittadini” - **REVOCA.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,

**VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,

**VISTO** in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” che si poneva come obiettivo di carattere generale l’evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio, disponendo, tra le altre, le seguenti specifiche misure di prevenzione all’art. 1 comma 1:

- e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

**VISTA** l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni.” che consentiva l’attività motoria purché in forma individuale ed in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;

**VISTO** il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto ““Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” il quale all’art. 1 lettera f) dispone che è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19. Ulteriori disposizioni" la quale consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

**PRESO ATTO** che le prescrizioni previste nell'ordinanza in oggetto non appaiono compatibili con quelle introdotte con le più recenti disposizioni ministeriali e regionali;

### **ORDINA**

la revoca con effetto immediato dell'ordinanza sindacale n. 16 del 14/04/2020.

### **AVVERTE CHE**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;

### **INFORMA**

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.
- Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova ed alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l'eventuale applicazione da parte degli organi di polizia statale.

**IL SINDACO**  
**Sergio Giordani**